



**REGOLAMENTO
CONSIGLIO COMUNALE
DEI RAGAZZI DELLA CITTA’
DI LENDINARA**

- **Adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 29 Settembre 2006**
- **Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 30.10.2009**

Introduzione

Che cos'è il Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR) ?

Si tratta di uno degli istituti di partecipazione all'amministrazione comunale più innovativi degli ultimi anni. I CCR mirano ad un coinvolgimento diretto dei ragazzi nella vita del proprio territorio attraverso una partecipazione libera, autonoma e non vincolata a schematismi partitici o politici.

E' fondamentale che i rappresentanti dei ragazzi siano in contatto con:

- i coetanei che li hanno delegati, mantenendo vari canali di comunicazione, sia per ricevere suggerimenti che per informarli delle decisioni adottate.
- Gli adulti e in particolare con i colleghi del Consiglio Comunale degli adulti.

Il CCR si propone di:

- Rendere visibili e far conoscere agli adulti le esigenze dei ragazzi.
- Affrontare e tentare di risolvere i problemi dei ragazzi.
- Imparare a collaborare tra ragazzi e con gli adulti.
- Dare voce ai bisogni di ogni fascia di età.
- Preparare i ragazzi ad una cittadinanza consapevole e a maturare un senso di appartenenza al proprio Paese.

Art. 1 - Finalità

1. In applicazione dell'art. 104 dello Statuto Comunale ed allo scopo di promuovere i diritti, accrescere le opportunità e favorire una idonea crescita socio-culturale dei ragazzi, nella piena consapevolezza dei diritti e dei doveri verso le istituzioni, è istituito nella Città di Lendinara il Consiglio Comunale dei Ragazzi.
2. Il presente regolamento ne disciplina la composizione, le modalità di elezione e di organizzazione.

Art. 2 - Competenze

1. Il CCR delibera, in via consultiva, in materia di politica ambientale, sport, lavoro e tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, scuola, assistenza ai giovani ed agli anziani, rapporti con l'UNICEF e con le associazioni che si occupano di diritti dell'infanzia, urbanistica, lavori pubblici, educazione stradale, pari opportunità, economia.
2. Il CCR svolge le proprie funzioni in modo libero e autonomo.
3. Esso esercita funzioni propositive e consultive nei confronti dell'Amministrazione Comunale e a tale scopo, può richiedere alla stessa ogni possibile informazione ritenuta utile all'espletamento delle proprie funzioni. Resta sempre valida la possibilità di portare avanti progetti in autonomia definiti in collaborazione con l'amministrazione comunale
4. Il CCR può richiedere al Presidente del Consiglio Comunale ed al Sindaco di Lendinara di porre all'ordine del giorno del Consiglio Comunale (adulti) argomenti attinenti alle materie di sua competenza.
5. Il CCR può essere chiamato a collaborare nella gestione di propri progetti preventivamente approvati e finanziati dall'Amministrazione Comunale.

Art. 3 - Budget

1. L'Amministrazione Comunale si impegna a prevedere nel proprio bilancio annuale un budget a favore del CCR.
2. Il budget a disposizione è gestito autonomamente dal CCR, ed è autorizzato dal funzionario comunale competente, o suo delegato, per realizzare le finalità previste al comma 1 del presente articolo.

Art. 4 – Composizione

1. Il CCR è costituito dal Sindaco e da 14 consiglieri.
2. Il CCR resterà in carica due anni.
3. La decadenza del Sindaco implica la decadenza dell'intero CCR.
4. I componenti il CCR resteranno in carica, secondo quanto stabilito dal comma 2 del presente articolo, anche se di classe diversa da quelle aventi diritto di voto e di elezione.

Art. 5 - Elezione

1. Hanno diritto al voto e possono essere eletti Consiglieri i ragazzi residenti nel Comune di Lendinara frequentanti le classi della scuola media e le classi prime degli istituti superiori.
2. Le elezioni si svolgono nei tempi e con le modalità previste di seguito, previa intesa tra l'Amministrazione Comunale e la Direzione degli Istituti scolastici interessati in forza nel Comune di Lendinara e, comunque, facendo salve le loro esigenze didattiche.
3. Entro la terza settimana di ottobre di ogni due anni vengono presentate, presso le direzioni delle scuole medie e superiori di Lendinara, le candidature a Sindaco e a consigliere per il CCR. A tale candidatura dovrà essere allegata l'autorizzazione del genitore o di chi esercita la potestà parentale.

4. La lista dei candidati al consiglio deve essere composta da non meno di quattordici nominativi, con indicazione della scuola e della classe di appartenenza.
5. All'inizio del mese di novembre si apre la campagna elettorale che dura dieci giorni.
6. Le scuole medie e superiori di Lendinara disciplinano al proprio interno le modalità per incentivare il confronto fra i candidati e gli elettori e i diversi programmi di lavoro attraverso audizioni, dibattiti, divulgazione di materiale stampato e qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo allo scopo di mettere in condizione ogni candidato di presentarsi ed esporre il proprio programma alla maggior parte possibile degli elettori.
7. Durante il periodo della campagna elettorale le scuole di Lendinara interessate costituiscono a cura del Dirigente scolastico e dei Docenti incaricati, una commissione ristretta di vigilanza sulla regolarità delle procedure elettorali costituita esclusivamente da alunni studenti.
8. Le votazioni si svolgono alla fine della campagna elettorale, entro la settimana successiva alla conclusione della stessa, in data stabilita concordemente dai Dirigenti Scolastici delle scuole e istituti di Lendinara interessati. Le operazioni elettorali si svolgono in un solo giorno nei seggi costituiti presso la scuole medie e gli istituti superiori di Lendinara.
9. Gli studenti che frequentano la classe prima di istituti superiori con sede diversa dal Comune di Lendinara , dovranno essere muniti di attestato di frequenza.
10. Gli elettori ricevono due schede di diverso colore, una per l'elezione del Sindaco e l'altra per l'elezione dei consiglieri.
11. Gli elettori possono esprimere una sola preferenza per l'elezione del Sindaco e una per l'elezione dei consiglieri.
12. Le operazioni di scrutinio iniziano e si concludono il giorno successivo alle votazioni.

13. Risulta eletto Sindaco dei ragazzi il candidato che ottiene il maggior numero di consensi, in caso di parità, risulta eletto il candidato Sindaco anagraficamente più anziano.
14. Sono eletti consiglieri comunali i primi 9 (nove) candidati della lista il cui candidato Sindaco abbia ricevuto il maggior numero di voti, e i primi 5 (cinque) candidati delle altre liste in maniera proporzionale al numero di voti ricevuti dai candidati Sindaco.
15. I risultati dello scrutinio sono esposti presso le scuole medie e gli istituti superiori di Lendinara, nonché presso la Sede Municipale.
16. Entro il 30 novembre il Sindaco di Lendinara proclama ufficialmente i risultati ed insedia il Sindaco ed il Consiglio Comunale dei Ragazzi.
17. Nel caso in cui i limiti di tempo previsti non vengano rispettati e il CCR venga insediato più tardi, la decadenza del CCR sarà nel primo mese di Ottobre utile anche se i due anni di mandato sono già trascorsi.

Art. 6 - Sedute

1. Il CCR, convocato e presieduto dal Sindaco dei Ragazzi, che stabilisce l'ordine del giorno, si riunisce nella Sala Consiliare del Municipio o in altri idonei locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale almeno una volta ogni tre mesi.
2. Le sedute del CCR sono pubbliche e della convocazione va data preventiva notizia alla cittadinanza con le stesse formalità utilizzate per le adunanze del Consiglio Comunale di Lendinara.
3. Esse sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio e si sospendono nel caso venga a mancare il numero legale.
4. A nessuno degli spettatori è consentito intervenire durante le discussioni; il Sindaco assegna la parola ai vari Consiglieri richiedenti, dispone per la durata degli interventi, mette ai voti le proposte di decisione e coordina in genere i lavori del Consiglio.

5. Le deliberazioni – sotto forma di pareri, proposte o istanze – assunte dal CCR sono verbalizzate da un funzionario del Comune che assiste alla seduta; il sistema di votazione è di regola palese per alzata di mano; può farsi luogo a votazione segreta su proposta del Sindaco approvata dalla maggioranza dei Consiglieri presenti.
6. Esse sono trasmesse a cura del Sindaco dei Ragazzi all'Amministrazione Comunale che è tenuta a comunicare per iscritto le sue intenzioni, in relazione alle questioni poste, entro sessanta giorni.

Art. 7 - Sindaco dei Ragazzi

1. Il Sindaco dei Ragazzi cura i rapporti con l'Amministrazione Comunale; unitamente alla Giunta dei Ragazzi, garantisce e tutela l'esercizio effettivo delle prerogative dei consiglieri comunali e degli assessori.
2. Il Sindaco dei Ragazzi può rivolgersi direttamente, nelle forme più opportune, al Sindaco di Lendinara per questioni ritenute rilevanti.

Art. 8 - Giunta dei Ragazzi

1. La Giunta è nominata dal Sindaco dei Ragazzi ed è presentata al CCR nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. La Giunta è formata da un numero massimo di 5 (cinque) assessori, fra i quali sarà nominato il Vice Sindaco e dal Sindaco che la convoca e la presiede.
3. Il Sindaco può scegliere i cinque assessori anche al di fuori del Consiglio, tenendo conto della necessità di assicurare l'equilibrio di rappresentatività delle varie scuole.
4. La Giunta ha il compito di collaborare con il Sindaco per attuare il suo programma.
5. Il Sindaco e la Giunta hanno una funzione esecutiva rispetto alle deliberazioni del Consiglio ed una funzione di proposta nei confronti del Consiglio stesso.

6. Spetta ad essi l'adozione di ogni azione occorrente a dare esecuzione alle decisioni adottate dal CCR.
7. La giunta dei ragazzi si riunisce almeno 1 volta al mese in idonea sede messa a disposizione dall'Amministrazione Comunale; verrà nominato tra gli assessori, dal Sindaco, un segretario verbalizzante.

Art. 9 - Sostituzione Consiglieri

1. In caso di decadenza o dimissioni di un Consigliere si provvede alla sua sostituzione con l'alunno o studente della stessa scuola e lista che risulti il primo dei non eletti o, se questo non sarà possibile, risulterà eletto il primo dei non eletti della medesima lista”.

Art. 10 - Entrata in vigore

Il presente regolamento dovrà essere fedelmente osservato come legge fondamentale del CCR ed entra in vigore con l'esecutività della deliberazione di Consiglio Comunale che lo approva.